

# RICORDANDO FRANCO BRICOLA

*Funzioni della pena*

Emilio Dolcini



## **Quali i rapporti tra teoria generale della pena e teoria generale del reato?**

*La teoria del reato e la teoria della pena devono assumere la Costituzione come punto di riferimento primario.*

*La normativa costituzionale sulla funzione della pena contribuisce a delineare il volto costituzionale del reato nel nostro sistema positivo.*



**Quale contributo può dare l'art. 27 co. 3 Cost., in sinergia con l'art. 27 co. 1, all'individuazione del volto costituzionale del reato?**

*L'art. 27 co. 3 Cost. concorre con l'art. 27 co. 1 Cost. a fondare il divieto di responsabilità penale per fatto altrui, il divieto della responsabilità oggettiva, l'inclusione della conoscenza/conoscibilità della legge penale tra gli elementi costitutivi della colpevolezza.*



# Come va intesa la formula costituzionale 'rieducazione'?



*La funzione rieducativa della pena va intesa come tendenza a dare o ridare al reo una sensibilità per i valori costituzionali offesi, ossia per i significati preminenti del contesto in cui l'autore del reato dovrà tornare ad operare.*

# ***Che cosa è in grado di dirci il principio costituzionale della rieducazione del condannato in relazione alla comminatoria legale della pena?***



*La restrizione della libertà personale attraverso la pena si legittima in misura crescente al crescere dell'importanza del bene costituzionale offeso: contrasta con l'art. 27 co. 3 Cost. una pena edittale sproporzionata rispetto alla significatività del bene in gioco.*

## **Quali le implicazioni del principio costituzionale della rieducazione relative alle fasi applicativa e esecutiva della pena?**

*Il fine rieducativo della pena è il metro alla stregua del quale valutare la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo.*

*La funzione rieducativa deve prevalere in sede di applicazione (scelta del tipo e della misura) e di esecuzione della pena.*





***Nella teoria della pena, accanto alla rieducazione compete un ruolo anche alla retribuzione?***

*La pena ha un contenuto retributivo ineliminabile.*

*La pena ha carattere plurifunzionale: nella pena hanno un ruolo sia la retribuzione, sia la rieducazione.*

*La retribuzione ha una connotazione garantista, la rieducazione una connotazione solidarista.*

## ***Qual è lo specifico ruolo che compete alla retribuzione?***

*La retribuzione impone che la pena rappresenti un castigo; nel contempo, pone un limite alle scelte punitive del legislatore e del giudice.*

*La retribuzione parla nel senso dell'afflittività della pena, ma esprime anche una logica di garanzia.*



## **Quale ruolo compete alla funzione di prevenzione generale nella fase giudiziale della dinamica punitiva?**

*Dall'art. 27 co. 1 Cost. discende che l'uomo non può mai essere considerato come semplice mezzo per il perseguimento di finalità politico-criminali.  
In sede giudiziale, la prevenzione generale può avere soltanto un ruolo di effetto accessorio.*





***Possiamo fare a meno, nella teoria della pena, dell'idea di retribuzione?***

*Se si delinea un'antinomia tra funzione rieducativa e funzione retributiva della pena, deve prevalere la funzione rieducativa, eventualmente portando all'applicazione di una pena sproporzionata per difetto rispetto alla gravità del reato e alla personalità dell'autore.*